



Commissione Nazionale per la Vigilanza sulle Risorse Idriche

Sistema Informativo per la Vigilanza sulle Risorse Idriche

Regolamento di applicazione

Indice

Art. 1 - Finalità del Sistema Informativo per la Vigilanza sulle Risorse Idriche (SIViRI)	1
Art. 2 - Contenuti del SIViRI	1
Art. 3 - Ruolo e funzioni della Commissione.....	1
Art. 4 - Soggetti autorizzati alla fornitura dei dati.....	1
Art. 5 - Profili di utenza e credenziali per l'accesso all'area riservata del SIViRI.....	2
Art. 6 - Servizi resi disponibili dal SIViRI.....	2
Art. 7 - Entrata in vigore del SIViRI	2
ALLEGATO A: Linee guida di contabilità regolatoria del SII.....	4
1.1 INTRODUZIONE.....	4
1.2 FINALITÀ.....	4
1.3 AMBITO DI APPLICAZIONE E DESTINATARI	5
1.4 PRINCIPI CONTABILI DI RIFERIMENTO	5
1.5 CENTRI DI RILEVAZIONE E CRITERI DI ATTRIBUZIONE.....	5
1.6 I TRASFERIMENTI INFRA-GRUPPO	9
1.7 PROSPETTI DI RENDICONTAZIONE.....	11
1.8 CRITERI SPECIFICI DI CONTABILITÀ REGOLATORIA DA ADOTTARE NELLA PREDISPOSIZIONE DELLA REPORTISTICA	12
Beni di proprietà dei Comuni.....	12
Beni in leasing.....	13
Immobilizzazioni immateriali	13
Avviamento.....	13
Mutui dei comuni	14
Contributi in conto impianti o in conto investimenti	14
Allacciamenti idrici e fognari	14

REGOLAMENTO DI APPLICAZIONE DEL “SISTEMA INFORMATIVO PER LA VIGILANZA SULLE RISORSE IDRICHE (SIViRI)”

Art. 1 - Finalità del Sistema Informativo per la Vigilanza sulle Risorse Idriche (SIViRI)

1. La Commissione Nazionale per la Vigilanza sulle Risorse Idriche (di seguito denominata Commissione), sulla base delle attribuzioni derivanti dall'articolo 161 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4, e dall'articolo 9 bis della legge 24 giugno 2009, n. 77 istituisce e disciplina il Sistema Informativo per la Vigilanza sulle Risorse Idriche (SIViRI) al fine di raccogliere, elaborare e restituire dati in grado di produrre in modo sistematico informazioni puntuali e affidabili su: stato delle infrastrutture, organizzazione e funzionamento dei servizi idrici, livelli delle tariffe, investimenti, funzionamento dell'Autorità di ambito territoriale ottimale (AATO).
2. Il SIViRI è disponibile su rete Internet per consentirne l'accesso generalizzato e regolato secondo i diversi profili d'utenza specificati nell'articolo 5.
3. La Commissione, le AATO, le società di gestione dei servizi idrici ed i comuni utenti sono utilizzatori del SIViRI. Le AATO e le società di gestione sono produttori dei dati. La Commissione gestisce il SIViRI.

Art. 2 - Contenuti del SIViRI

1. Sono parte integrante del SIViRI: il presente “Regolamento di applicazione”, il “Disciplinare tecnico” ed il “Manuale operativo”.
2. Il “Disciplinare tecnico” consiste in moduli di inserimento dati relativi a: variabili gestionali e tecniche, tariffe applicate, investimenti, stato di attuazione del SII, prospetti di rendicontazione.

Art. 3 - Ruolo e funzioni della Commissione

1. La Commissione gestisce il SIViRI esercitando le seguenti funzioni:
 - a) determina e aggiorna i contenuti informativi del SIViRI;
 - b) regola gli aspetti organizzativi generali del SIViRI;
 - c) definisce e aggiorna l'elenco dei soggetti autorizzati alla fornitura dei dati, a cui rilascia le credenziali per l'accesso all'area riservata del SIViRI;
 - d) cura l'elaborazione dei dati e la diffusione di rapporti informativi.

Art. 4 - Soggetti autorizzati alla fornitura dei dati

1. Per fornitura dei dati si intende l'inserimento e l'aggiornamento nel SIViRI delle informazioni richieste nel “Disciplinare tecnico”.
2. Soggetti autorizzati alla fornitura dei dati sono: le AATO, le società di gestione del SII, le società di gestione ex articolo 9 comma 4 ed ex articolo 10 commi 1 e 3 della legge 5 gennaio 1994, n. 36.
3. Le AATO forniscono dati relativi a:
 - a) stato di attuazione del SII;
 - b) tariffe applicate;
 - c) investimenti.

4. Le società di gestione del SII forniscono dati relativi a:
 - a) variabili gestionali e tecniche;
 - b) prospetti di rendicontazione (secondo le regole contenute nel documento “Linee guida di contabilità regolatoria del SII” allegato al presente Regolamento).
5. Le società di gestione ex articolo 9 comma 4 ed ex articolo 10 commi 1 e 3 della legge 5 gennaio 1994, n. 36 forniscono dati relativi a:
 - a) variabili gestionali e tecniche.
6. Le AATO visionano i dati immessi nel SIViRI dalle società di gestione che operano nel proprio ambito territoriale ed inoltrano alla Commissione ed alle società stesse eventuali osservazioni.
7. Le AATO e le società di gestione sono responsabili della correttezza dei dati di propria pertinenza immessi nel SIViRI.

Art. 5 - Profili di utenza e credenziali per l’accesso all’area riservata del SIViRI

1. Ad ogni soggetto autorizzato ad immettere nel SIViRI i dati di propria pertinenza è attribuito un profilo di utenza.
2. Le credenziali per l’accesso all’area riservata consentono l’utilizzo delle funzionalità corrispondenti al profilo di utenza attribuito al soggetto.
3. I profili di utenza sono i seguenti:
 - a) profilo società di gestione: scrittura e modifica dei propri dati;
 - b) profilo AATO: scrittura e modifica dei propri dati, lettura dei dati immessi dai gestori appartenenti all’ATO;
 - c) profilo Commissione: lettura di tutti i dati immessi.

Art. 6 - Servizi resi disponibili dal SIViRI

1. Il SIViRI, attraverso l’accesso generalizzato alla rete Internet, fornisce:
 - a) rapporti finalizzati a consentire il confronto delle prestazioni dei gestori, basati su indicatori gestionali, tecnici ed economico-finanziari;
 - b) rapporti su articolazioni tariffarie, volumi e scaglioni di consumo, relativi valori medi, massimi e minimi, indici di dispersione, spesa media annua, sostenibilità;
 - c) informazioni relative agli investimenti programmati e realizzati dalle società di gestione, investimenti per abitante, investimenti ripartiti per servizio e tipologia di opera, forme di finanziamento;
 - d) informazioni relative a caratteristiche dimensionali delle AATO, ricognizioni, Piani d’Ambito, revisioni, affidamenti, anagrafica delle società di gestione.

Art. 7 - Entrata in vigore del SIViRI

1. Il SIViRI entra in vigore il quindicesimo giorno dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della delibera di approvazione;
2. Il SIViRI è accessibile dal sito web della Commissione;
3. Le AATO, le società di gestione del SII e le società di gestione ex articolo 9 comma 4 ed ex articolo 10 commi 1 e 3 della legge 5 gennaio 1994, n. 36 forniscono i dati di loro competenza secondo i tempi riportati nella seguente tabella:

Attività di rilevamento	Anno di riferimento	Trasmissione entro
Tariffe	2009	30 aprile 2010
Variabili gestionali e tecniche (nota 1)	2009	30 aprile 2010
Linee guida di contabilità regolatoria del SII	2010	30 settembre 2011
Stato di attuazione del SII	2009	30 aprile 2010
Investimenti	2008	30 aprile 2010

Entro il 30 settembre di ogni anno i gestori trasmettono i dati consuntivi dell'esercizio dell'anno precedente relativi a linee guida di contabilità regolatoria del SII; le Autorità di ATO i dati sugli investimenti.

Entro il 30 aprile di ogni anno: i gestori trasmettono i dati consuntivi dell'esercizio dell'anno precedente relativi a variabili gestionali e tecniche; le AATO le informazioni su stato di attuazione del SII e tariffe dell'anno precedente.

4. L'ISPRA (Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale) fornisce il supporto tecnico necessario per lo sviluppo e la messa in opera del SIViRI, assicurandone il funzionamento e l'accesso generalizzato protetto attraverso la rete Internet. Sulla base di eventuali aggiornamenti ai contenuti informativi proposti dalla Commissione, ISPRA provvede a modificare le procedure per l'inserimento e l'elaborazione dei dati.

(Nota 1): Per la richiesta di questi dati, la proposta iniziale prevedeva circa un anno di tempo dall'approvazione del SIViRI per permettere al gestore di organizzarsi e attrezzarsi; di conseguenza il primo anno di riferimento doveva essere il 2010 e la data di trasmissione dei dati entro il 30 aprile 2011. Tuttavia abbiamo ritenuto opportuno mantenere questa data sia perché confidiamo che questa parte di SIViRI sia costruita e messa in rete da ISPRA entro l'inizio del 2010, sia perché riteniamo che un anno di prova possa dare la possibilità ai gestori di prendere confidenza con questo tipo di richieste.

ALLEGATO A: Linee guida di contabilità regolatoria del SII

1.1 Introduzione

La contabilità analitica separata per le attività regolate, come di seguito specificate, si affianca alla contabilità generale delle imprese. Essa, attraverso la disaggregazione dei costi per singola attività oggetto di regolazione, fornisce quelle informazioni di dettaglio che la contabilità tradizionale di bilancio non è in grado di esprimere.

L'introduzione di un "pacchetto" di regole contabili strutturato "per attività" è finalizzato soprattutto ad assicurare la corretta determinazione e applicazione delle tariffe praticate.

Mentre la contabilità generale si riferisce all'impresa regolata nel suo complesso e svolge la sua funzione nei riguardi degli obblighi di legge e degli interessi e dei compiti degli azionisti e degli organi di controllo finanziario, essa si rivela di limitata utilità per i regolatori, gli utenti, gli investitori e gli stessi gestori, la cui principale esigenza è quella di poter disporre di informazioni dettagliate e trasparenti, atte a monitorare le prestazioni delle gestioni, ad informare le future revisioni tariffarie da parte dei regolatori, a consentire una migliore comprensione degli aspetti regolatori e ad identificare eventuali comportamenti inappropriati.

La contabilità analitica, a differenza di quella generale, si riferisce alle singole attività regolate, ha natura specialistica e presenta diversi livelli di dettaglio rispetto alla prima.

1.2 Finalità

L'obiettivo delle linee guida è quello di fornire ai gestori del SII le norme tecniche e le regole contabili volte ad ottenere uno standard di bilancio annuale riclassificato ai fini regolatori (di seguito Bilancio di regolazione) idoneo a fornire le informazioni necessarie alla Commissione per lo svolgimento delle sue funzioni istituzionali ed a supportare contestualmente l'attività di programmazione e regolazione degli Enti d'Ambito. Le regole indicate perseguono i seguenti principali obiettivi:

- separare sotto il profilo amministrativo - gestionale le attività svolte dai Gestori in regime di monopolio regolamentato rispetto alle attività non regolamentate, in maniera tale da evitare distorsioni nell'applicazione del metodo normalizzato;
- incentivare elevati livelli di efficienza e efficacia dei servizi idrici;
- rendere omogenei i dati economici e patrimoniali dei Gestori al fine di poter valutare e confrontare le prestazioni delle singole gestioni del SII e valutare il mantenimento dell'equilibrio economico, patrimoniale e finanziario dei gestori del SII;
- realizzare l'analisi dei costi operativi per la definizione di modelli di riferimento basati su costi standard;
- consentire la pubblicizzazione dei dati economici e patrimoniali riguardanti lo svolgimento del SII.

Si sottolinea che criteri e procedure di redazione del bilancio d'esercizio a scopo civilistico e fiscale non vengono coinvolte dalle presenti linee guida. Le metodologie ed i criteri indicati nel presente documento sono adottati per ottenere la reportistica ai fini regolatori e sono pertanto autonomi e distinti rispetto ai criteri adottati dalle società che erogano il SII ai fini della redazione del bilancio d'esercizio. In taluni casi tali metodologie e criteri possono anche divergere da quelli previsti dal Codice civile e dai Principi contabili di riferimento. Pertanto, le finalità del presente sistema di separazione contabile e l'insieme dei criteri di costruzione atti a soddisfarle non costituiscono in alcun modo interferenza nelle modalità di rilevazione dei fatti amministrativi, o sollecitazione ad utilizzare i medesimi criteri ai fini della formazione del bilancio di esercizio, la cui predisposizione e responsabilità sono esclusivamente delle società e dei loro organi sociali.

Le presenti linee guida potranno essere aggiornate o modificate per cambiamenti di normativa (es. metodologia tariffaria, normativa ambientale, civilistica, fiscale e contabile) o per l'emergere di specifiche esigenze informative da parte della Commissione.

1.3 Ambito di applicazione e destinatari

L'applicazione delle linee guida e dei criteri contenuti in questo documento riguarda tutti i gestori del SII o di suoi singoli segmenti operanti nel territorio nazionale, nonché le società da essi controllate o collegate e le società controllate dallo stesso Ente che controlla il gestore (c.d. gruppo orizzontale), delle quali il gestore si serva nell'esercizio del SII.

La predisposizione del Bilancio di regolazione con cadenza annuale sulla base dei criteri di cui al presente documento è obbligatoria e costituisce un sistema autonomo rispetto al sistema contabile di ciascuna società. Allo scopo di rendere evidenti le differenze tra risultato di esercizio e patrimonio netto esposti nel bilancio di esercizio e risultato di esercizio e patrimonio netto esposti nel Bilancio di regolazione, ciascuno dei soggetti di cui al capoverso precedente dovrà predisporre un prospetto di riconciliazione dotato di un grado di analiticità adeguato alla significatività delle singole partite che lo compongono.

Il gestore che, per erogare il SII, si serva di altre società o aziende da esso controllate o ad esso collegate, anche se controllate dalla stessa entità che controlla il gestore, dovrà procedere al consolidamento dei dati anche di tali realtà. Il metodo da utilizzare per il consolidamento sarà di tipo integrale (linea per linea).

Nel caso in cui si dovesse verificare che un medesimo soggetto giuridico sia individuato quale soggetto gestore del SII in più di un ATO, il Bilancio di regolazione dovrà essere predisposto separatamente in relazione a ciascuno degli Ambiti Territoriali Ottimali serviti dalla medesima società.

1.4 Principi contabili di riferimento

Allo scopo di garantire una rappresentazione omogenea di fattispecie rilevanti ai fini regolatori, il presente documento individua dei criteri contabili specifici che ciascun gestore dovrà adottare nella stesura del Bilancio di regolazione.

Ai fini della redazione della reportistica per la Commissione, ciascun gestore dovrà adottare nella stesura del bilancio di regolazione i **criteri specifici** individuati nel presente documento. Pertanto, laddove i criteri contabili di tipo regolatorio esposti nel presente documento differiscano rispetto al principio contabile di riferimento già adottato nella stesura del bilancio civilistico, quest'ultimo dovrà essere automaticamente disapplicato, prevalendo l'applicazione del criterio specifico di natura regolatoria. In tal caso, la nota integrativa ed il prospetto di conciliazione dovranno dare opportunamente conto delle rettifiche effettuate dal gestore rispetto al principio contabile di riferimento adottato nel bilancio civilistico.

In via residuale, nei casi in cui, ai fini della redazione della reportistica per la Commissione, non sia prevista l'applicazione di uno specifico criterio contabile di tipo regolatorio, troveranno applicazione i medesimi principi contabili di riferimento adottati dal gestore per la redazione del bilancio civilistico.

Nei casi in cui il gestore predisponga un Bilancio di regolazione per l'Autorità d'Ambito, tale reportistica potrà essere utilizzata per le finalità della Commissione a condizione che per la sua redazione siano adottati gli specifici criteri contabili previsti nel presente documento. Allo scopo di ridurre i costi associati alla regolazione, le Autorità d'Ambito provvedono conseguentemente a modificare, qualora presenti, i Disciplinari da esse predisposti e finalizzati alla predisposizione dei Bilanci di regolazione, in modo tale da renderli compatibili con i criteri di cui al presente documento.

1.5 Centri di rilevazione e criteri di attribuzione

L'obbligo di separazione contabile risponde alle seguenti esigenze:

- separazione delle componenti economiche e patrimoniali relative ad attività svolte in regime di monopolio di diritto da quelle svolte in regime di concorrenza nel mercato;
- separazione delle componenti economiche e patrimoniali tra attività remunerate per mezzo della tariffa del SII ed attività remunerate per mezzo di altri corrispettivi comunque regolamentati;
- separazione delle componenti economiche e patrimoniali relative ai singoli segmenti del SII in modo tale da poter verificare che l'articolazione tariffaria rispetti i costi ascrivibili ai singoli segmenti (*cost reflectivity*);
- introduzione di forme di "concorrenza per comparazione" attraverso l'analisi dei costi dei singoli processi aziendali;
- verifica della corretta determinazione della tariffa del SII;
- verifica sul mantenimento di un equilibrio economico, patrimoniale e finanziario anche nel lungo termine da parte dei gestori.

La predisposizione di criteri di rendicontazione omogenei risponde inoltre all'esigenza di supportare l'attività di regolazione svolta a livello locale dalle singole Autorità d'Ambito.

Allo scopo di soddisfare le esigenze sopra descritte le poste economiche e patrimoniali relative a ciascuna delle attività di impresa svolte dal gestore debbono essere allocate ad una delle quattro **macrocategorie** individuate in Tabella 1.

Tabella 1 – Tassonomia delle attività distinte in base al regime regolatorio applicato

Attività regolamentate		Attività non regolamentate	
Attività remunerate per mezzo della tariffa del servizio idrico integrato	Attività remunerate con altri corrispettivi regolamentati	Attività idriche non regolamentate	Attività non idriche non regolamentate
<u>Servizio idrico integrato</u> (utenti civili allacciati all'acquedotto e fognatura, con fatturazione del SII) <u>Acquedotto</u> (utenti non allacciati alla pubblica fognatura) <u>Fognatura e depurazione civile</u> (utenti con approvvigionamento autonomo da pozzi privati) <u>Fognatura e depurazione di acque reflue industriali</u> (utenze industriali che scaricano in pubblica fognatura) (qualora i rispettivi costi siano stati previsti nel Piano di Ambito) <u>Vendita di acqua non potabile</u> (qualora i rispettivi costi siano stati previsti nel Piano di Ambito)	<u>Vendita di acqua all'ingrosso</u> <u>Vendita di acqua ad uso industriale</u> (qualora i rispettivi costi siano stati previsti nel Piano di Ambito) <u>Servizi accessori</u> (voltura utenze, riapertura contatore, diritto di chiamata, prove di taratura contatore, ecc.) (qualora i rispettivi costi siano stati previsti nel Piano di Ambito)	<u>Trattamento percolati da discarica</u> (non convogliati in pubblica fognatura) <u>Trattamento bottini</u> <u>Acque meteoriche e drenaggio urbano</u> (per le sole acque meteoriche in rete separata) <u>Pulizia e manutenzione caditoie stradali</u> (Idem come sopra) <u>Vendita di servizi a terzi tra cui:</u> laboratorio, fatturazione, engineering, lettura contatori, ecc. <u>Utilizzo delle infrastrutture per attività di cablaggio televisivo, antenne Umts, ecc.</u> <u>Altre attività idriche</u> <u>Allacciamenti</u>	<u>Tutte le attività non ricomprese nelle colonne precedenti</u> (Vendita gas ed energia elettrica Produzione di energia elettrica Produzione, stoccaggio, trasporto e vendita di gas naturale Trasporto pubblico locale Raccolta, trattamento e smaltimento rifiuti Illuminazione pubblica Altre attività)

Inoltre, ai fini della redazione del Bilancio di regolazione, le componenti economiche e patrimoniali riferibili alla macrocategoria "attività regolamentate remunerate per mezzo della tariffa del Servizio Idrico Integrato" sono ripartite tra i seguenti servizi:

- A1) servizio ACQUEDOTTO: Captazione, Trattamento, Adduzione, Distribuzione, Misurazione, fatturazione
- A2) Servizio FOGNATURA
- A3) Servizio DEPURAZIONE

A1) L'attività di captazione dell'acqua consiste nelle operazioni necessarie per la presa dalle sorgenti, dalle acque superficiali o dalle acque sotterranee con sistemi a caduta o con sollevamenti vari sia in aspirazione (gruppi pompe centrifughe orizzontali) che con elettropompe sommerse. In questa attività sono compresi anche tutti gli interventi a salvaguardia delle fonti da cui l'acqua è captata.

L'attività di trattamento consiste in tutte quelle operazioni necessarie per rendere potabile l'acqua captata e per garantire un margine di sicurezza all'acqua distribuita. In considerazione dello stato qualitativo dell'acqua grezza, possono essere previsti uno o più dei seguenti tipi di trattamento:

- a) Filtrazioni varie (naturali, meccaniche, ecc.)
- b) Potabilizzazioni varie (deferrizzazione, demanganizzazione, ecc.)
- c) Disinfezioni per via chimica (con cloro gas, ipoclorito di sodio , biossido di cloro, ecc.)
- d) Disinfezioni per via fisica (con raggi ultravioletti, ecc.).

L'attività di adduzione consiste nelle operazioni necessarie a rendere l'acqua potabile disponibile per la successiva fase di distribuzione. In via del tutto schematica, trattasi dell'esercizio delle condotte maestre (a canaletta, in aspirazione o in pressione), delle centrali di sollevamento a varia prevalenza, delle torri piezometriche, fino ai serbatoi di carico e di compenso (interrati, pensili, a bacini sovrapposti, ecc.).

L'attività di distribuzione consiste nel rendere disponibile all'utente, di qualsiasi natura esso sia (pubblico o privato, industriale, agricolo, artigianale o commerciale - condominiale o singolo - ecc.), l'acqua potabile nella quantità contrattuale e nella qualità necessaria tramite una struttura ramificata la quale, a partire dai vari serbatoi di accumulo, deve essere in grado di raggiungere ogni singolo utente. Si tratta quindi di provvedere alla gestione di reti principali e di reti secondarie che utilizzano tubazioni di materiali vari (acciaio, ghisa, polietilene, ecc.) collegate con varie modalità (tubazioni saldate, a cordone e bicchiere, ecc.) o con giunzioni varie (giunti rapidi, giunti gibault, ecc.).

Per una corretta gestione dovranno essere eserciti i vari pezzi speciali che fanno parte integrante di detta rete come saracinesche di intercettazione, scarichi, sfiati, valvole motorizzate, ecc.

Fanno parte della rete anche gli impianti di allacciamento che si diramano dalle tubazioni stradali fino al contatore compreso a servizio dei vari utenti.

Per conservare l'efficienza sia della rete che degli impianti di allacciamento è prevista una specifica protezione a corrente elettrica impressa (protezione catodica) oltre ad una sistematica ricerca delle perdite in rete.

L'attività di misurazione comprende le operazioni organizzative, di elaborazione, informatiche, ecc., finalizzate alla determinazione, alla rilevazione, alla messa a disposizione e all'archiviazione dei dati di misura dell'acqua prelevata dalla rete di distribuzione sia laddove la sorgente di tale dato è un dispositivo di misura (contatore), sia laddove la determinazione di tale dato è ottenuta convenzionalmente (lente tarata); quanto sopra per la successiva attività di fatturazione nei confronti di ogni singolo utente. Sono comprese inoltre le operazioni di installazione, manutenzione o modifiche sui misuratori, conseguenti a modifiche contrattuali o gestioni del rapporto commerciale.

A2) L'attività connessa con il servizio fognatura consiste nell'allontanamento, tramite una struttura ramificata, delle acque usate di ogni singolo utente, a partire dalla tubazione di scarico di quest'ultimo fino ad un impianto di trattamento. Si tratta quindi di provvedere alla gestione di collettori secondari che utilizzano tubazioni di materiali vari funzionanti principalmente a gravità e di collettori primari che utilizzano anche tubazioni in pressione. E' infatti prevista anche la gestione di stazioni di sollevamento, con tutto quanto ad esse connesso (grigliature, ecc.) sia nel caso di presenza di fognatura separata, anche al fine di evitare l'eccessivo abbassamento delle tubazioni di

fognatura nera, che nel caso di presenza di tratti di fognatura mista; in quest'ultimo caso la stazione di sollevamento consente l'intercettazione delle acque usate ed il trasferimento delle stesse nei collettori delle acque nere.

A3) L'attività connessa con il servizio di depurazione consiste nelle operazioni di trattamento delle acque usate convogliate dalle reti di fognatura nera e mista in uno specifico impianto che deve essere in grado di rendere le acque trattate compatibili con il ricettore finale (fiume, lago, mare, ecc.) . L'impianto in questione, al quale potranno essere conferite anche le acque di prima pioggia, potrà prevedere trattamenti preliminari come grigliatura, triturazione, dissabbiatura, disoleatura, ecc., con lo smaltimento dei vari detriti di risulta.

Saranno previsti trattamenti primari, secondari e terziari di tipo meccanico, fisico, chimico fisico o biologico.

Sono da considerarsi parti integranti anche tutte le attività per il trattamento e lo smaltimento finale dei fanghi di risulta delle diverse fasi di trattamento, incluse eventuali sezioni di recupero energetico.

NOTA COMUNE A TUTTI I SERVIZI

In ciascun servizio è anche compresa:

- la manutenzione ordinaria e straordinaria delle infrastrutture;
- lo sviluppo infrastrutturale, inteso come realizzazione di interventi di espansione e/o di migliorie di tutte le infrastrutture.

Oltre alle definizioni riportate nelle precedenti tabelle, rientrano nelle attività regolamentate per mezzo della tariffa del SII anche le componenti economiche e patrimoniali relative alla gestione amministrativa e commerciale, ancorché non attribuibili in via diretta.

In via generale, la metodologia di attribuzione delle componenti economiche e patrimoniali alle macrocategorie ed ai servizi deve rifarsi ad un modello di contabilità di costi ispirato alla tecnica di contabilità industriale denominata "Analisi dei Costi per Attività" (*Activity Based Costing - ABC*).

In tutti i casi in cui ciò sia possibile, le componenti economiche e patrimoniali debbono essere attribuite alle singole macrocategorie ed ai servizi in via diretta. Le metodologie ammesse per la ripartizione e la riallocazione dei costi non direttamente attribuibili alle singole macrocategorie al momento della rilevazione dello specifico fatto economico sono di seguito esposte, in ordine di decrescente realizzabilità:

1. a commesse consuntive di contabilità analitica identificanti l'attività di destinazione;
2. in base a parametri fisico-tecnici (*cost drivers*) espressivi dei collegamenti causali e funzionali tra i costi di ogni servizio e le attività che ne hanno fruito;
3. in via residuale ed eccezionale, in base a criteri statistici con parametri costituiti dal totale dei costi specifici sostenuti per ogni singola attività.

Relativamente alla separazione dello Stato Patrimoniale nelle singole macrocategorie e limitatamente ad alcune poste, ai servizi, la ripartizione delle voci deve avvenire per quanto possibile in modo diretto. Per la separazione di poste comuni, si applicheranno, laddove possibile, i medesimi criteri utilizzati per il ribaltamento delle poste di Conto Economico.

In merito all'utilizzo del criterio di cui al punto 2, per i principali servizi comuni, si riporta in Tabella 2 un'elencazione dei *cost drivers* da adottare per operare correttamente il processo di riallocazione; laddove ciò sia motivato da esigenze di adeguata rappresentazione dei fatti amministrativi, i gestori possono applicare diversi parametri di attribuzione dei costi comuni, dandone specifica comunicazione attraverso la nota integrativa.

Tabella 2 – Elenco dei cost drivers per il processo di riallocazione

Servizio comune	Funzioni/processi	Parametri fisico tecnici previsti (cost drivers)
Approvvigionamenti, trasporti, logistica	Approvvigionamenti	<ul style="list-style-type: none"> – Numero di ordini e/o contratti d'acquisto e appalti – Importo degli ordini e/o contratti e/o appalti – Tempo – uomo dedicato ai singoli ordini e/o contratti e/o appalti
	Trasporti e/o autoparco mezzi	<ul style="list-style-type: none"> – Km percorsi per categoria di mezzi – Costo consuntivo di gestione del singolo mezzo
	Logistica e magazzini	<ul style="list-style-type: none"> – Numero di movimentazione di magazzino (carico e prelievo) – Pesi e volumi movimentati, per tipologie di materiali – Superficie spazi mediamente occupati
Servizi immobiliari		<ul style="list-style-type: none"> – Mq utilizzati – Entità degli interventi manutentivi
Servizi informatici	Sviluppo e manutenzione software	<ul style="list-style-type: none"> – Consuntivazione su commessa specifica, per singola procedura – Ore dirette del personale di analisi e programmazione (per procedura)
	Centro elaborazione dati e hardware	<ul style="list-style-type: none"> – Tempi macchina per l'elaborazione dati – Numero elaborazioni effettuate – Tempo uomo di assistenza operativa per procedura
	Informatica individuale e reti	<ul style="list-style-type: none"> – Numero di postazioni – Numero ed entità degli interventi di assistenza agli utilizzatori – Volume di traffico
Telecomunicazioni		<ul style="list-style-type: none"> – Volumi di traffico – Numero di postazioni attive
Contabilità, revisione, pianificazione e controllo	Contabilità e revisione	<ul style="list-style-type: none"> – Numero di transazioni registrate per attività e/o servizio – Numero di relazioni predisposte – Costi operativi diretti delle linee di servizio
	Pianificazione e controllo	<ul style="list-style-type: none"> – Costi operativi diretti delle linee di servizio – Numero di reports predisposti
Finanza ordinaria		<ul style="list-style-type: none"> – Numero operazioni per attività
Finanza straordinaria		<ul style="list-style-type: none"> – Tempo uomo su pratiche specifiche o straordinarie
Organi legali e societari, alta direzione e staff centrali		<ul style="list-style-type: none"> – Costi operativi delle linee di servizio – Numero e/o tempo su pratiche ed atti specifici delle linee di servizio
Personale e risorse umane		<ul style="list-style-type: none"> – Numero medio di addetti – Numero di assunzioni – Numero e/o tempo uomo per tipologia di atti e iniziative (trattative sindacali, corsi di formazione)
Altri servizi non compresi		<ul style="list-style-type: none"> – In base alle caratteristiche di ogni servizio

Il criterio di cui al punto 3, qualora i primi due criteri risultassero non applicabili, potrà essere utilizzato dal Gestore previa autorizzazione della Commissione.

1.6 I trasferimenti infra-gruppo

Il termine prezzo di trasferimento descrive il processo attraverso il quale imprese facenti parte dello stesso gruppo societario stabiliscono i prezzi ai quali trasferiscono beni e servizi al loro interno.

Le relazioni tra imprese che compongono un gruppo societario consentono a queste di stabilire condizioni speciali nei rapporti infra-gruppo che potrebbero differire da quelle di mercato.

Per tale ragione l'obiettivo principale di questo capitolo è quello di predisporre degli strumenti operativi e delle regole che consentano di ridurre o eliminare gli effetti distorsivi della sussidiatura

incrociata, che potrebbe venire a crearsi tra la società che gestisce il SII e le altre società appartenenti al medesimo gruppo.

Le transazioni infra-gruppo possono dar luogo alle seguenti operazioni:

- Acquisto/vendita di beni materiali;
- Acquisto/vendita di beni immateriali;
- Acquisto/vendita di servizi;
- Finanziamenti.

Acquisto/vendita di beni materiali

In generale riguarda tutti i beni materiali ammortizzabili oggetto di possibili transazioni infra-gruppo.

Per le imprese che gestiscono il SII, caratterizzato dall'utilizzo di beni demaniali e del patrimonio indisponibile, in tale categoria sono generalmente compresi beni classificati nelle seguenti categorie:

- “Impianti e macchinari generici”;
- “Attrezzature industriali e commerciali”;
- “Altri beni”.

Acquisto/vendita di beni immateriali

Per un'impresa che gestisce il SII tale voce comprende generalmente i diritti per l'utilizzo di beni industriali come brevetti, know-how, disegni e progetti, software, ecc..

Acquisto/vendita di servizi

Tale categoria tipicamente comprende i servizi gestiti a livello centrale da uno dei soggetti appartenenti al gruppo, quali:

- servizi amministrativi, contabili e legali;
- attività di coordinamento e pianificazione;
- gestione del personale;
- servizi di assistenza tecnica.

Finanziamenti

Nell'ambito dei gruppi industriali è possibile l'accentramento del reperimento delle fonti finanziarie su di un unico soggetto (normalmente la capogruppo) con successiva redistribuzione a seconda delle necessità alle altre società del gruppo.

I rapporti tra società per i quali si attua il controllo di prezzo

Sono soggetti a controllo i prezzi di trasferimento che avvengono tra la società che gestisce il SII e:

- società controllate ai sensi dei commi 1, 2 e 3 dell'art. 2359 c.c.;
- società controllante;
- società appartenente al gruppo e controllata dalla medesima controllante;
- società collegata ai sensi dell'art. 2359 c.c.
- soci del gestore e società da loro controllate e collegate.

Categorie di prezzi di trasferimento sottoposte a controllo

Sono soggetti a controllo da parte della Commissione le operazioni infra-gruppo che riguardano:

- beni materiali;
- beni immateriali;
- servizi.

I metodi di determinazione dei prezzi di trasferimento

a) Il metodo del confronto di prezzo

Le eventuali transazioni di beni e servizi tra diverse attività nell'ambito dello stesso soggetto giuridico gestore del SII devono essere valorizzate in base ai valori di mercato per forniture equivalenti qualora esistenti e rilevabili.

Il modo più diretto per determinare il prezzo è quello basato sull'individuazione del prezzo comparabile non controllato, quello cioè praticato da imprese indipendenti per transazioni similari.

b) Il metodo del costo puro maggiorato

In mancanza di termini comparativi che consentano di far riferimento ad un prezzo di libera concorrenza si deve utilizzare il metodo del costo maggiorato che consiste nel valorizzare le transazioni di beni e servizi al costo di produzione interno pieno maggiorato di una quota di costi comuni e di un "appropriato" ricarico. Una volta accertata la non rispondenza del prezzo effettivamente praticato ai suddetti criteri è necessario effettuare una sostituzione ovvero l'aggiustamento dei valori del prezzo praticato.

La documentazione

La predisposizione e la tenuta di una adeguata documentazione costituiscono il fondamento per giustificare l'adozione di specifici metodi di determinazione dei prezzi di trasferimento.

A tale scopo di seguito si forniscono una serie di indicazioni circa le informazioni che il soggetto gestore è tenuto a fornire.

- Descrizione della composizione del gruppo;
- Compilazione della Tabella riassuntiva sulle transazioni infra-gruppo.

Obblighi di tutti i soggetti costituendi il medesimo gruppo societario

Tutti i soggetti giuridici legati alla capogruppo secondo le fattispecie enucleate all'art. 2359 c.c. devono adempiere agli obblighi della capogruppo in tema di redazione dei prospetti contabili e extracontabili riclassificati per attività.

1.7 Prospetti di rendicontazione

Ai fini della predisposizione del Bilancio di regolazione ciascun gestore dovrà utilizzare gli schemi di bilancio riportati nel capitolo 5 del Disciplinare Tecnico. Laddove ritenuto significativo, il gestore potrà comunque adottare un dettaglio maggiore rispetto a quello richiesto. Anche in tale ultimo caso la rendicontazione dovrà mettere comunque in evidenza i medesimi aggregati intermedi previsti negli schemi di riclassificazione approvati dalla Commissione.

Il Bilancio di regolazione riferito all'ultimo esercizio concluso dovrà essere predisposto dal gestore con cadenza annuale e trasmesso alla Commissione ed all'Autorità d'Ambito competente entro il 30 settembre di ciascun esercizio, congiuntamente al bilancio civilistico del gestore e delle società oggetto di consolidamento ai fini regolatori.

Il Bilancio di regolazione, comprensivo dei suoi allegati, dovrà essere sottoposto a **certificazione** rilasciata dallo stesso soggetto cui ai sensi di Legge è demandato il controllo contabile sulle società o da un soggetto avente i medesimi requisiti. Ai soggetti che rilasciano la certificazione è richiesto di attestare che:

- la reportistica predisposta dal gestore è stata redatta conformemente ai criteri stabiliti dalla Commissione;
- i criteri contabili adottati e le stime effettuate dagli amministratori sono adeguati a rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria ed il risultato economico della gestione per le singole macrocategorie ed i singoli servizi.

Il Bilancio di regolazione soggetto a certificazione è costituito dai seguenti documenti contabili:

- Conto Economico
- Stato Patrimoniale
- Nota integrativa, la quale deve specificare i criteri ed i drivers utilizzati per l'attribuzione delle poste comuni

- Prospetto di riconciliazione del risultato netto di esercizio e del patrimonio netto derivanti dal bilancio civilistico con il risultato netto di esercizio ed il patrimonio netto derivante nel Bilancio di regolazione.
- Certificazione della reportistica.

Il **Conto Economico** deve essere redatto secondo lo schema “A ricavi e costo del venduto” riclassificando i costi secondo il criterio di destinazione. Tale modalità di riclassificazione consente di rendere evidenti i costi associati a specifici processi aziendali a prescindere dalla modalità di acquisizione (produzione interna o esternalizzazione) del singolo fattore produttivo. I costi comuni debbono essere direttamente allocati alle singole attività.

Il Conto Economico deve essere separato in tutte le sue componenti per ciascuna macrocategoria. Il valore della produzione, i costi operativi ed i relativi aggregati intermedi sino al risultato operativo (EBIT) debbono essere separati anche per ciascun servizio tra quelli rientranti nelle attività regolamentate remunerate per mezzo della tariffa del SII. Le componenti economiche ed i risultati intermedi a valle del risultato operativo debbono essere separati per macrocategorie.

I costi debbono essere espressi al netto delle capitalizzazioni di lavori effettuati in economia. Le capitalizzazioni dovranno essere riportate nello specifico allegato.

Lo **Stato Patrimoniale** deve essere redatto secondo lo schema “finanziario” proposto in allegato. Tale modalità di classificazione consente di esporre le poste dell’attivo patrimoniale in funzione crescente del grado di liquidità (dalle immobilizzazioni alla cassa) e le poste del passivo patrimoniale in funzione decrescente del tempo di scadenza (dal patrimonio netto alle passività a breve). Le poste patrimoniali comuni debbono essere direttamente allocate alle singole macrocategorie e, ove previsto, ai servizi.

Lo Stato Patrimoniale deve essere separato per ciascuna macrocategoria. Le immobilizzazioni materiali, le immobilizzazioni immateriali ed i contributi in conto investimenti (iscritti nel passivo) debbono essere ulteriormente ripartiti per ciascun servizio tra quelli rientranti nelle attività regolamentate remunerate per mezzo della tariffa del SII. Tutti gli altri aggregati patrimoniali debbono essere allocati alle singole macrocategorie.

1.8 Criteri specifici di contabilità regolatoria da adottare nella predisposizione della reportistica

L’applicazione dei criteri di contabilità regolatoria richiede la rettifica di poste economiche e patrimoniali rappresentate nel bilancio civilistico. A tale scopo, nella reportistica per la Commissione sono individuate due specifiche voci di Patrimonio netto, destinate a raccogliere le principali rettifiche effettuate ai fini regolatori.

La voce **Capitale di dotazione** costituisce la contropartita dell’iscrizione tra le attività dei beni Comuni affidati in concessione gratuita al gestore (si veda a tal proposito il criterio di rilevazione di seguito descritto).

La voce **Altre riserve di natura regolatoria** costituisce la contropartita delle rettifiche effettuate sui valori patrimoniali di inizio esercizio nel primo anno di applicazione dei criteri di contabilità regolatoria.

Si riportano di seguito gli specifici criteri di rilevazione da adottare nella predisposizione della contabilità regolatoria, i quali dovranno essere applicati prevalendo sui principi contabili di riferimento eventualmente difformi.

Beni di proprietà dei Comuni

I beni affidati da parte dei Comuni in concessione gratuita al Gestore verranno rappresentati iscrivendo tra le immobilizzazioni materiali un valore pari al valore attuale netto del debito nei confronti dei Comuni per il rimborso delle passività pregresse ex art. 153 del D.Lgs. 152/06. Ai fini della determinazione del valore attuale netto si utilizzerà come coefficiente di attualizzazione il tasso EURIBOR a 1 anno maggiorato di uno spread di 50 p.b.

Il valore di tali immobilizzazioni dovrà essere iscritto tra le immobilizzazioni materiali nell'apposita voce dello Stato Patrimoniale. Come contropartita dell'iscrizione tra le attività dei beni immobili di proprietà dei Comuni assegnati in uso al Gestore, dovrà essere rilevato un analogo incremento nella voce di Patrimonio Netto denominata "Capitale di dotazione".

La quota di ammortamento di competenza di ciascun esercizio relativa ai beni affidati in concessione gratuita dai Comuni sarà pari alla differenza tra la consistenza del debito nei confronti dei Comuni all'inizio dell'esercizio e la consistenza alla fine dell'esercizio stesso (ancorché non pagato).

I beni dei Comuni affidati in concessione al Gestore e già rappresentati nel Bilancio civilistico a titolo di immobilizzazioni immateriali verranno riclassificati tra le immobilizzazioni materiali come beni di proprietà dei Comuni alla medesima voce indicata al capoverso precedente. Tali beni dovranno essere iscritti al valore residuo contabile già indicato nel Bilancio civilistico del Gestore.

Il relativo ammortamento sarà pari all'ammortamento di competenza per l'anno in corso determinato secondo i medesimi criteri già adottati nel Bilancio civilistico.

Le migliorie apportate sui beni di proprietà dei comuni ed i relativi ammortamenti dovranno essere trattate alla stregua di nuovi investimenti e contabilizzate separatamente rispetto ai beni di proprietà dei Comuni cui è riferito l'incremento.

Beni in leasing

I beni acquisiti mediante leasing finanziario andranno esposti con applicazione del cosiddetto criterio finanziario in applicazione del quale all'attivo della situazione patrimoniale il bene viene esposto tra le immobilizzazioni, indicando tra le passività il debito finanziario. Si rinvia in proposito ai principi contabili IAS.

Immobilizzazioni immateriali

Non sono riconosciute come immobilizzazioni immateriali:

- Le spese di ricerca
- I costi di formazione e addestramento del personale;
- I costi di riorganizzazione e di ristrutturazione aziendale
- I costi di pubblicità
- I costi di costituzione
- I costi di avviamento.

In generale, le spese capitalizzabili devono avere le seguenti caratteristiche:

- Essere effettivamente sostenute;
- Avere la capacità di produrre benefici economici futuri per una pluralità di esercizi;
- Avere un valore capitalizzato non eccedente il valore corrente (*fair value*) attribuito all'attività materiale;
- Non essere riprese di costi precedentemente spesi.

In sede di prima applicazione dei criteri di cui al presente documento, il valore di iscrizione delle immobilizzazioni immateriali non capitalizzabili deve essere rettificato mediante diminuzione delle riserve di natura regolatoria.

Diversamente, gli incrementi di immobilizzazioni immateriali intervenuti nel corso di ciascun esercizio dovranno essere rettificati imputandoli a Conto Economico nell'esercizio in cui sono sostenuti.

Avviamento

L'avviamento internamente generato non può essere capitalizzato. Può essere capitalizzato solamente l'avviamento acquistato a titolo oneroso. Quest'ultimo è definito come differenza tra il prezzo complessivo sostenuto per l'acquisizione dell'entità ed il valore corrente delle attività e delle passività che lo compongono.

L'avviamento deve essere periodicamente sottoposto a verifica della perdita di valore delle attività (*impairment test*). Si rimanda a tal proposito ai principi contabili internazionali.

Mutui dei comuni

Nei casi in cui il Gestore, a fronte dell'utilizzo dei beni di proprietà dei comuni, debba rimborsare all'amministrazione comunale le relative rate di ammortamento, nella voce "Mutui dei Comuni" dovrà essere iscritto il valore attuale delle rate annue residue. Per la determinazione del valore attuale al 31 dicembre il gestore utilizzerà come coefficiente di attualizzazione il tasso EURIBOR a 1 anno maggiorato di uno spread di 50 p.b.

La componente finanziaria sul debito dei comuni deve essere determinata applicando al debito residuo, così come risultante per effetto dell'attualizzazione, il medesimo tasso di sconto. La variazione del valore attuale netto per effetto del cambiamento di tasso di attualizzazione va considerata come componente finanziaria, positiva o negativa.

Contributi in conto impianti o in conto investimenti

Sono contributi deliberati ed erogati da enti pubblici o soggetti privati per il finanziamento totale o parziale di un determinato bene strumentale e, più in generale, per la ristrutturazione o il potenziamento dell'apparato produttivo dell'impresa.

I contributi ottenuti dal Gestore devono essere gradualmente accreditati a Conto Economico secondo la durata di utilizzazione del cespite che ha beneficiato del contributo. L'importo totale del contributo dovrà essere contabilizzato come ricavo differito. In questo modo il valore del cespite e le relative quote di ammortamento verranno contabilizzate al lordo, mentre l'accredito della quota di competenza del contributo verrà effettuata nel Conto Economico tra gli "Altri ricavi".

Si precisa che le opere di urbanizzazione sono normalmente realizzate dal lottizzante con oneri a proprio carico (a scorporo degli oneri di urbanizzazione) o dai Comuni con oneri a carico del lottizzante. Nel caso in cui il Gestore sia chiamato a realizzare tali interventi, i relativi proventi dovranno essere rilevati come ricavi di esercizio nella macrocategoria "attività non regolamentate". Analogamente anche i relativi costi dovranno essere imputati alla medesima macrocategoria.

Allacciamenti idrici e fognari

L'attività di realizzazione degli allacciamenti idrici e fognari viene normalmente svolta direttamente dal gestore del SII, dietro pagamento di un corrispettivo *una tantum* da parte del cliente allacciato. L'allacciamento realizzato, una volta entrato in esercizio, diventa parte integrante della rete idrica o fognaria e viene pertanto mantenuto dal gestore: i relativi oneri di manutenzione rientrano tra i costi di gestione della rete remunerati per mezzo della tariffa del SII.

Diversamente, l'attività di realizzazione dell'allacciamento non rientra tra le attività eligibili ai fini tariffari, in quanto è diversamente remunerata attraverso un corrispettivo extra-tariffario, pagato esclusivamente dal cliente che beneficia del nuovo allacciamento.

Sul versante dei ricavi si deve rilevare come il corrispettivo dovuto dall'utente per la realizzazione dell'allacciamento è normalmente dovuto in forma fissa, sulla base di un tariffario prefissato: tale prezzo equivale al costo medio sostenuto dal gestore, eccezionalmente incrementato dei costi marginali da sostenere nei casi in cui la distanza effettiva tra il punto di fornitura e la condotta idrica/fognaria sia eccedente rispetto allo standard stabilito nel tariffario.

Ne consegue pertanto che il corrispettivo di allacciamento si configura normalmente come un contributo pagato dall'utente per allacciarsi, la cui misura non è effettivamente correlata al costo pieno sostenuto per la realizzazione di quello specifico allacciamento.

Nella prassi contabile delle aziende che operano nel settore, la contabilizzazione dei ricavi di allacciamento e dei relativi costi non è omogenea. Sul lato dei ricavi sono infatti comunemente accettati sia la iscrizione integrale dei ricavi di allacciamento nell'anno di effettuazione della prestazione sia la ripartizione (attraverso il risconto) di tale ricavo in un numero di esercizi equivalente alla vita utile dei cespiti realizzati. Analogamente, sul lato dei costi, trovano

applicazione sia la capitalizzazione dei cespiti nell'anno della loro realizzazione ed il conseguente ammortamento che l'imputazione del costo nell'anno di realizzazione dell'allacciamento.

Sulle corrette modalità di contabilizzazione delle componenti economiche positive e negative relative all'attività di realizzazione degli allacciamenti, la Risoluzione Ministeriale RM 78/E/2000/117076 ha stabilito che, ai fini fiscali i contributi per l'allacciamento pagati dagli utenti delle società distributrici di acqua potabile costituiscono per queste ultime ricavi ai sensi dell'art. 53 TUIR. I costi per la realizzazione delle condutture devono iscriversi all'attivo dello stato patrimoniale e sono soggetti all'ordinario procedimento di ammortamento.

Per le sole finalità di regolazione la Commissione ritiene prevalente l'interesse alla verifica dell'esistenza di un equilibrio reddituale nella specifica attività di realizzazione degli allacciamenti, anche allo scopo di evitare forme di "sussidio incrociato" tra attività remunerate per mezzo della tariffa ed attività remunerate con corrispettivi accessori. Pertanto, allo scopo di dare evidenza della correlazione costi-ricavi, ai fini della contabilità regolatoria si adotteranno i seguenti criteri:

- I costi sostenuti dai gestori per gli *allacciamenti acqua e gli allacciamenti rete fognaria* devono essere capitalizzati;
- I corrispettivi ad essi correlati dovranno essere sospesi per mezzo dei risconti passivi ed accreditati nel Conto Economico di ciascun esercizio in funzione della residua possibilità di utilizzazione del cespite.

Inoltre, in sede di prima applicazione dei criteri di regolazione di cui al presente documento, il Gestore dovrà procedere alla rettifica (utilizzando come contropartita la voce "Altre riserve di natura regolatoria") dei valori degli allacciamenti eventualmente realizzati in precedenti esercizi ed eventualmente contabilizzati con criteri contabili differenti rispetto a quelli di cui al presente documento.